CAMERA DEI DEPUTATI N. 1240

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STEGAGNINI

Presentata il 28 luglio 1987

Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 28 marzo 1968, n. 397 e successive modifiche (leggi 2 dicembre 1969, n. 998 e 8 agosto 1980, n. 435) disciplina la materia concernente il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

In particolare la legge 8 agosto 1980, n. 435, all'articolo 2 stabilisce che i vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri sono tratti:

a) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della Scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

b) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, dagli appuntati che, riconosciuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali, siano stati ammessi a sostenere ed abbiano superato apposite prove scritte ed orali attinenti al servizio di istituto ed abbiano quindi frequentato, con esito favorevole, un corso della durata di un anno presso la Scuola sottufficiali dei carabinieri.

La legge 28 maggio 1968, n. 397, anche con i correttivi introdotti successivamente dalla legge 8 agosto 1980, n. 435, risulta ormai superata e quindi non più rispondente alle legittime attese di una benemerita categoria di personale in servizio, oltre che alle esigenze operative dell'Arma.

Per i motivi sopraindicati si rende necessaria una revisione della normativa specifica, al fine di:

a) valorizzare la preziosa fonte di reclutamento costituita dai militari in servizio nell'Arma che hanno già dato sicure

prove di piena idoneità nell'espletamento delle attività istituzionali;

b) permettere l'accesso diretto alla categoria sottufficiali di siffatti militari senza passare per lunghi – e per loro inutili – corsi formativi.

La presente proposta di legge, in particolare prevede:

la modifica delle disposizioni di cui al numero 2 del primo comma, dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 435, nel senso che i rimanenti tre decimi dei posti disponibili sono riservati:

due decimi, mediante concorso per titoli ed esami agli appuntati che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, quindici anni di servizio e riportato, nell'ultimo triennio, almeno la qualifica di superiore alla media o giudizi equivalenti;

un decimo, mediante concorso per titoli agli appuntati che abbiano compiuto 35 anni di età, 15 anni di servizio, comandato lodevolmente la stazione per almeno sei mesi, siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali e chiedano di concorrere all'avanzamento al grado di vicebrigadiere, a scelta, senza esami;

l'istituzione, con decreto del Ministro della difesa, di una Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti al concorso per titoli ed esami ed al concorso per soli titoli.

Il provvedimento non comporta alcun onere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il numero 2), del primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 435, è sostituito dal seguente:

« 2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili: un decimo, mediante concorso per titoli indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati o qualifica corrispondente che abbiano compiuto 35 anni di età e 15 anni di servizio, comandato lodevolmente la stazione per almeno sei mesi, siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali e chiedano di concorrere alla promozione a scelta senza esami; due decimi mediante concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati o qualifica corrispondente che abbiano compiuto 35 anni di età e 15 anni di servizio e riportato nell'ultimo triennio almeno la qualifica di superiore alla media o giudizi equipollenti. I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di elementi idonei sono devoluti in aumento a quelli assegnati ai sopraindicati concorsi per titoli, per titoli ed esami, nonché al corso di cui al n. 1 ».

ART. 2.

1. L'indicazione dei titoli da valutare, le prove e le norme di svolgimento degli esami dei concorsi di cui all'articolo 1 nonché la composizione e la nomina della commissione giudicatrice sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data del 31 marzo dell'anno precedente a quello per il quale sono indetti i concorsi.

3. La commissione giudicatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per partecipare ai concorsi per titoli ed esami e forma le relative graduatorie di merito attribuendo a ciascuno un punto complessivo espresso in ventesimi.

4. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ammette agli esami di concorso, secondo l'ordine delle anzidette graduatorie, un numero massimo di concorrenti pari al triplo dei posti disponibili.

5. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in una graduatoria formata in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti.

6. I graduati, secondo l'ordine della graduatoria e nel limite massimo delle nomine da effettuare, sono nominati vicebrigadieri con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso di reclutamento concluso nell'anno.

7. La suddetta commissione valuta anche i titoli posseduti dagli aspiranti in possesso dei requisiti per partecipare al concorso per titoli, a scelta, senza esami e forma la graduatoria di merito attribuendo a ciascuno un punto complessivo espresso in ventesimi.

8. I graduati, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo delle nomine da effettuare, sono nominati vicebrigadieri con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal concorso per titoli ed esami.